

COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA

DELIBERAZIONE n. 6 del 22 luglio 2020

Oggetto: Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse - Fondo Comuni confinanti - di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. - disposizioni in merito all'assegnazione di risorse, a valere limitatamente sull'annualità 2019, per il finanziamento dei progetti strategici o di area vasta destinati a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - articolo 6, comma 1, lettera a), b) e c).

Presenti:

- On. Roger DE MENECH, per il Ministro degli affari regionali e le autonomie – PRESIDENTE
- Ass.re Federico CANER, per la Regione del Veneto (in audioconferenza)
- Ass.re Massimo SERTORI, per la Regione Lombardia (in videoconferenza)
- dott. Eros MAGNAGO, per Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la riunione del 22 luglio 2020 ed in videoconferenza)
- dott. Luca COMPER, per la Provincia autonoma di Trento (con delega per la riunione del 22 luglio 2020)
- Consigliere Paolo PERENZIN, per la Provincia di Belluno (con delega per la riunione del 22 luglio 2020)
- Consigliere Alessandro PEDRINI per la Provincia di Sondrio (in videoconferenza)

Presenti (in videoconferenza) senza diritto di voto:

- Sig.ra Marina LANZETTI, in qualità di Sindaco del Comune di Ceto (BS)
- Sig. Giovanni ANTONIO SELLA, in qualità del Sindaco del Comune di Laghi (VI)
- Sig. Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)

Il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa

Premesso che:

- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- in data 30 novembre 2017, con efficacia il giorno 15 dicembre 2017, è stato sottoscritto il nuovo testo unificato dell'Intesa con alcune modifiche condivise dai vari soggetti coinvolti;

- in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, l'Intesa è stata approvata in un nuovo testo ulteriormente modificato che sostituisce a tutti gli effetti il precedente del 30 novembre 2017;
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dall'Intesa stessa;
- tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento;
- con deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2015, da ultimo modificata con deliberazione n. 14 del 2 dicembre 2019, è stato approvato il Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, nonché della Segreteria tecnica (paritetica);

Considerato che:

- con deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, il Comitato paritetico ha approvato relativamente alla programmazione delle risorse finanziarie del Fondo comuni confinanti per le annualità 2013-2017, con estensione fino al 2018, nonché in applicazione dell'Intesa e del Regolamento interno del Comitato paritetico, vigenti a quella data, le linee guida e la relativa roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti strategici o di area vasta, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa stessa;
- dette linee guida sono in particolare corredate di un Allegato "A" denominato "Ripartizione fondo progetti strategici", ove è indicata la seguente suddivisione della dotazione finanziaria tra i territori delle province di Sondrio, Belluno, Brescia, Verona e Vicenza:

RIPARTIZIONE FONDO PROGETTI STRATEGICI 2013-2017 (2018)		
Province	Importi	% arrotondata al primo decimale
Sondrio	€ 7.710.000,00	13,9%
Belluno	€ 28.980.000,00	52,1%
Brescia	€ 7.620.000,00	13,7%
Verona	€ 4.320.000,00	7,8%
Vicenza	€ 6.970.000,00	12,5%
TOTALE	€ 55.600.000,00	100,0%

- i criteri di ripartizione adottati con il predetto Allegato "A", legati all'estensione di superficie dei comuni in rapporto al confine con le province di Trento e di Bolzano, hanno garantito equilibrio tra i territori e sostegno alle aree più marginali, senza dare luogo a contenziosi;
- con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, tale roadmap è stata modificata, prevedendo la possibilità che gli adempimenti di cui ai punti 4, 5, 7 e 8 della Fase 2 della stessa, possano essere delegati dal Comitato paritetico alle Regioni del Veneto e della Lombardia o alle province di Belluno e di Sondrio nell'ambito di apposite Convenzioni, per le quali con il medesimo provvedimento sono stati previsti appositi schemi tipo;
- la pianificazione delle risorse per le progettualità strategiche è terminata nel 2018, per cui risultano disponibili le risorse riferite all'annualità 2019;

Rilevato che:

- a causa della diffusione epidemiologica da Covid-19, il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- con decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, le autorità competenti sono state autorizzate ad adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia, nelle more dell'adozione dei decreti del Consiglio dei Ministri;
- con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di data 01 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, gli ultimi tre applicabili su tutto il territorio nazionale, tutti recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6" sono state adottate misure urgenti via, via, più restrittive in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 e del 10 aprile 2020, entrambi concernenti disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, tali misure restrittive sono state prorogate fino al 3 maggio 2020. Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 è stato peraltro convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", sono state confermate le misure già adottate relative al distanziamento sociale fino al 17 maggio 2020, consentendo una riapertura parziale delle attività economiche, non già ricomprese nei settori dei quali era stato consentito l'esercizio;
- in conseguenza della diffusione epidemiologica, per gestire la quale continua a susseguirsi l'adozione di provvedimenti recanti disposizioni ad hoc, le norme sul distanziamento sociale e le limitazioni alla libertà di movimento, unite alla chiusura delle attività economiche, hanno generato un pesante riflesso economico su tutto il territorio nazionale;
- nelle aree al confine con le Province di Trento e Bolzano, il protrarsi dell'emergenza sanitaria potrebbe gravemente compromettere la sostenibilità delle attività economiche per i perduranti effetti legati alle misure di distanziamento sociale che, oltre a un pesante e generale aggravio di costi produttivi, influenzeranno in modo particolare l'esercizio delle attività commerciali e turistiche e con esse la residenzialità nel territorio, anche legata alla stagionalità della loro apertura;

Evidenziato che:

- al fine di contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica, sono state adottate e sono in corso di programmazione sia a livello nazionale che locale misure volte alla tutela sociale della popolazione e al sostegno economico del tessuto imprenditoriale;
- la gravità dell'emergenza epidemiologica impone l'adozione di tutti gli strumenti utili a contenerne gli effetti sul piano economico e sociale, attraverso misure di sostegno che possano attenuarli;
- risponde alle finalità dell'Intesa il finanziamento di progetti volti a promuovere lo sviluppo

economico sociale dei territori, conseguendo obiettivi di perequazione e solidarietà, per cui risulta urgente assicurare ai territori la disponibilità delle risorse, affinché possano essere adottati interventi tempestivi;

Considerato che:

- all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) del nuovo testo dell'Intesa, sottoscritto in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, viene mantenuta la previsione che le risorse annuali oggetto della stessa siano destinate ad interventi riferiti ai territori dei comuni confinanti e contigui, riguardanti progettualità, ambiti, progetti o iniziative di natura strategica o di particolare rilevanza per le Regioni o le Province autonome, anche di carattere pluriennale oppure a interventi a valenza anche sovra regionale, sempre riferiti ai territori di confine, ma riguardanti ambiti, progetti o iniziative di interesse bilaterale - con l'aggiunta per questo dello specifico richiamo all'articolo 2, comma 117-bis, lettera a) della legge n. 191 del 2009 - anche ricompresi in accordi di programma già in essere oppure alla partecipazione a bandi europei ove ricorrano i presupposti per poter ottenere un cofinanziamento a fronte comunque del soddisfacimento di un interesse relativo a uno o più territori di confine;
- fra i compiti attribuiti al Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'Intesa è altresì confermata l'individuazione degli interventi di cui al predetto articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), altrimenti detti "progetti strategici o di area vasta";
- le risorse relative all'annualità 2019 destinate a tali progetti risultano disponibili e non assegnate;
- in conseguenza dell'emergenza sanitaria, sia urgente provvedere alla ripartizione delle risorse riferite all'annualità 2019 sulla base dei criteri già condivisi e adottati con la programmazione 2013-2018 e di cui alla deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, modificata con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016;
- rispetto alla precedente programmazione, gli importi per la ripartizione complessiva del Fondo Comuni confinanti sono stati aggiornati sulla base delle disposizioni dell'Intesa del 11 giugno 2020, che, all'articolo 6, comma 1, lettera e), punto 1), quantifica nel 1%, anziché nello 0,5%, il limite massimo della quota destinata al funzionamento della Segreteria tecnica e dello sportello centrale, calcolata sull'ammontare delle risorse annuali, come risulta dalla Tabella 1 che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- nella stessa Tabella 1 la ripartizione delle risorse riferite in particolare ai progetti strategici o di area vasta viene effettuata per l'anno 2019 secondo la percentuale arrotondata al primo decimale di cui all'Allegato "A" denominato "Ripartizione fondo progetti strategici" delle linee guida approvata con la deliberazione n. 11 del 2015;

Ritenuto che:

- sia opportuno dare la possibilità di utilizzare fino ad un massimo del 30% delle risorse riferite all'annualità 2019 per l'adozione di misure di sostegno economico a favore della popolazione, delle attività produttive e delle amministrazioni pubbliche per le spese d'investimento da sostenere legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, anche volte a favorire la ripresa economica, disponendo che in caso di economie, le somme siano destinate al finanziamento dei progetti strategici, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, secondo le modalità stabilite per la programmazione riferita anche alle successive annualità;
- di ripartire il 30% delle risorse riferite all'annualità 2019 come risulta dalla Tabella 1 che

- allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- la situazione emergenziale rende difficoltoso l'aggiornamento a breve delle "Linee guida" e della "Roadmap di individuazione dei progetti strategici" adottate con deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, modificata con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, per la programmazione 2013-2018, stanti le complessità legate anche ad un confronto allargato con il territorio, per cui si ritiene utile fare ad esse riferimento per l'individuazione delle "Proposte di Programma dei progetti strategici" per le progettualità finanziate con l'utilizzo dell'annualità 2019, di cui alla presente deliberazione, fissando al 31 ottobre 2020 il termine di presentazione delle Proposte stesse;

Considerato, altresì che:

- ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) dell'Intesa vigente, il Comitato può definire degli ambiti territoriali omogenei ai territori dei comuni confinanti e contigui per caratteristiche morfologiche sociali ed economiche, che possano essere oggetto degli interventi strategici;
- al fine di conseguire gli obiettivi di perequazione e solidarietà sia necessario verificare la sussistenza delle condizioni per la costituzione di tali ambiti ottimali, mediante il supporto istruttorio di ciascuna provincia, in quanto enti che dispongono di una conoscenza qualificata delle comunità per prossimità territoriale;

Visti:

- gli atti citati;
- l'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- l'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sottoscritta in un nuovo testo in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) (c.d. progetti strategici o di area vasta);

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare la ripartizione per provincia delle risorse destinate alle progettualità strategiche o di area vasta, di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), b) e c) del nuovo testo dell'Intesa, sottoscritto in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, per l'annualità 2019, sulla base dei criteri già condivisi e adottati con la programmazione 2013-2018 con la deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, modificata con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, come risulta dalla Tabella 1 che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, ove viene applicata la percentuale di ripartizione arrotondata al primo decimale di cui all'Allegato "A" denominato "Ripartizione fondo progetti strategici" delle linee guida approvata con la medesima deliberazione n. 11 del 2015;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), punto 2), del nuovo testo dell'Intesa, sottoscritto in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, fino ad un massimo del 1,5%, le risorse assegnate con la presente deliberazione per l'annualità 2019 destinate a ciascun area provinciale possano essere utilizzate dagli uffici referenti della Segreteria tecnica del Comitato, per l'esercizio delle funzioni istruttorie delegate e quelle

relative all'attuazione del relativo programma, rinviandone la quantificazione puntuale, le modalità e i tempi di riconoscimento ad un successivo provvedimento, nonché previa sottoscrizione di specifico accordo convenzionale con il Fondo Comuni confinanti;

- 3) di dare la possibilità di utilizzare le risorse di cui al precedente punto 1), nel limite del 30% sempre indicato nella Tabella 1 che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l'adozione di misure di sostegno economico a favore della popolazione, delle attività produttive e delle amministrazioni pubbliche per le spese d'investimento da sostenere legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, anche volte a favorire la ripresa economica, disponendo che in caso di economie, le somme siano destinate al finanziamento dei progetti strategici, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa vigente, secondo le modalità stabilite per la programmazione riferita anche alle successive annualità;
- 4) di disporre che per l'elaborazione e presentazione delle "Proposte di Programma dei progetti strategici" per il finanziamento con le risorse 2019 legate all'emergenza sanitaria di cui alla presente deliberazione, si applichino le disposizioni di cui alle "Linee guida" e della "Roadmap di individuazione dei progetti strategici" adottate con deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, modificata con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, nelle more del loro aggiornamento alla luce delle modifiche all'Intesa approvate con efficacia dal 26 giugno 2020, nonché fissando al 31 ottobre 2020 il termine di presentazione delle Proposte di Programma stesse;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) dell'Intesa gli interventi dovranno essere riferiti ai territori dei comuni confinanti e contigui e che il Comitato può definire ambiti ottimali nei comuni delle province di Belluno, Sondrio, Brescia, Verona e Vicenza che siano simili ad essi per caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche. La definizione di tali ambiti potrà essere disposta dal Comitato, anche mediante il supporto istruttorio di ciascuna provincia che potrà elaborare una proposta da trasmettere al Comitato, per il tramite del relativo componente, unitamente alla Proposta di programma da finanziare con le risorse dell'annualità 2019 fino ad un massimo del 30%.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA
f.to - On. Roger De Menech -